

**IN BREVE n. 035-2011**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

### **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - LUGLIO 2011**

L'indice Istat relativo al mese di luglio è pari a 102.9%. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto è **2,436615%** (rif. legge 297/82).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

### **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: **LUGLIO 2011**

Aggiornato il 12 agosto 2011

#### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale	<b>102,9</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,3</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+2,7</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+4,4</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 12/08/2011 per il mese di LUGLIO**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> (base 100)	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b> %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
<b>1997</b> %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
<b>1998</b> %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
<b>1999</b> %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
<b>2000</b> %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
<b>2001</b> %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
<b>2002</b> %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
<b>2003</b> %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
<b>2004</b> %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
<b>2005</b> %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
<b>2006</b> %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
<b>2007</b> %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
<b>2008</b> %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
<b>2009</b> %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
<b>2010</b> %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b> Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b> %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7						

da Tax & Lex

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."*

Pertanto i seguenti suggerimenti forniti fino ad ora valgono solo per il calcolo degli incrementi avvenuti fra il 1995 e il 2010.

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

### **DETAZZAZIONE LAVORO NOTTURNO**

In caso di detassazione per lavoro notturno richiesta a rimborso col Mod.730/2011 va posta attenzione per la compilazione dell'eventuale Unico integrativo o correttivo.

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 85/E comunica che se si dovesse presentare la dichiarazione per rettificare alcuni dati contenuti nel modello 730 quali oneri detraibili o deduzione di imposta diversi dalla detassazione del lavoro notturno, il mod.Unico dovrà essere compilato in ogni sua parte con eccezione del quadro QR, riportando le somme rimborsate dal sostituto di imposta al netto della detassazione 2008/2009.

La risoluzione da ulteriori precisazioni sul come sia necessario comportarsi a secondo delle singole fattispecie.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE - Risoluzione n.85/E del 12.08.2011  
(documento 192)**

### **RESTITUZIONE RIMBORSI DI IMPOSTA**

Con la risoluzione 86E l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti per la restituzione spontanea di rimborsi di imposta non spettanti e i relativi codici:

- **8084** importi indebitamente percepiti a titolo di **imposta**
- **8085** importi indebitamente percepiti a titolo di **interessi**
- **8086** importi indebitamente percepiti a titolo di **sanzioni**

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE - Risoluzione n.86/E del 12.08.2011  
(documento 193)**

### **INPS e PROFESSIONISTI OVER 65**

Il professionista attivo seppur pensionato deve pagare il contributo previdenziale alla propria cassa pensione con l'aliquota almeno pari al 50% di quella ordinaria. Lo prevede all'articolo 18 della legge 111/2011 (Manovra Tremonti).

Si pone così fine alle dispute insorte circa la contribuzione previdenziale dei professionisti pensionati anche seppur esonerati dal proprio Ente previdenziale.

Viene chiarito che il contributo va alla gestione separata INPS solo nel caso di mancato versamento alla cassa professionale perché non dovuto nella sua fattispecie.

Le Casse privatizzate dei professionisti dovranno prevedere l'obbligatorietà del versamento nel loro regolamento entro sei mesi il contributo dovrà prevedere una aliquota pari almeno al 50% di quella ordinaria.

Per i contributi già versati in seguito a avvisi di pagamento alla gestione separata INPS la restituzione avverrà solo nel caso il versamento fosse effettuato con riserva di ripetizione.

Pertanto dalla entrata in vigore della legge 111 anche i medici pensionati ENPAM dovranno versare i contributi previdenziale sulla attività libero professionale. Questi contributi verranno contabilizzati ogni tre anni per aumentare l'assegno di pensione della quota B e, in particolare, venendo meno i versamenti della quota A dopo il compimento del 65esimo anno, salvo richiesta di prosecuzione volontaria alla contribuzione sino al compimento del 70esimo anno, dovranno essere calcolati sull'intero ammontare dei corrispettivi netti derivanti dall'attività, non essendo prevista la franchigia per il versamento della quota A.

A questo proposito riportiamo la comunicazione ENPAM sul proprio sito peraltro superata dalla legge 111, ma in attesa di adeguamento: *“i pensionati del Fondo Generale, attualmente, sono esonerati d'ufficio dal versamento dei contributi e, di conseguenza, dall'invio del modello D.*

*Essi, tuttavia, se titolari di reddito libero-professionale, possono chiedere entro il 31 luglio 2011, nell'apposito riquadro del modello D o con domanda semplice, di essere ammessi al versamento del contributo nella misura intera del 12,50% o ridotta del 2%.*

*Si rappresenta, peraltro, che il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.M., con delibera n. 53/2009, visto il quadro giuridico di riferimento ed al fine di evitare possibili contenziosi con la Gestione Separata dell'INPS, ha proceduto all'abolizione dell'esonero contributivo per i pensionati del Fondo che proseguono nell'esercizio dell'attività. Tale provvedimento è tuttora al vaglio dei Ministeri vigilanti per la prescritta approvazione ed esplicherà i propri effetti successivamente alla relativa approvazione.*

*Le modalità di versamento del contributo e di invio del modello D sono identiche a quelle previste per gli iscritti non pensionati”.*

E pertanto consigliabile chiedere chiarimenti agli Uffici ENPAM di eventuali aggiornamenti normativi.

## **LA QUOTA “A” DEL FONDO GENERALE ENPAM COME OPPORTUNITA' PREVIDENZIALE**

Il 31 dicembre 1995 (legge 335/95) fa da spartiacque tra pensioni retributive e pensioni contributive con un sistema di transizione in pro rata: per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 hanno un anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data e per i periodi dopo il 1 gennaio 1996 della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza obbligatoria (Ago e forme esonerative e sostitutive) che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'-anzianità contributiva- di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

In particolare, la locuzione “anzianità contributiva” va intesa come riferita a **ogni contribuzione esistente presso qualsiasi gestione previdenziale**; infatti non viene precisato che l'anzianità debba essere maturata nell'ambito di una sola di esse. Debbono pertanto essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa compresi i periodi lavoro all'estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare di leva. Ecco dunque la doppia importanza dei riscatti (laurea e specialità) se riferiti al periodo temporale antecedente al 1 gennaio 1996.

Ai fini della applicazione il lavoratore dovrà far pervenire al proprio ente previdenziale tramite l'amministrazione o ente datore di lavoro una dichiarazione attestante l'eventuale esistenza di questi periodi e del loro arco temporale.

E' dunque logica una domanda: ai fini del computo dell'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 possono valere anche i periodi di iscrizione previdenziale obbligatoria alle Casse privatizzate dei professionisti e, in particolare per i medici, all'Enpam?

Certamente, la quota A va intesa come contribuzione previdenziale obbligatoria seppur non derivata da attività lavorativa, ma la norma non sembra fare questa distinzione.

Questa possibilità è molto utile e interessante per molti medici che soprattutto agli inizi carriera hanno parcheggiato in lavori non in dipendenza prima dell'accesso stabile in ospedale, potendo vedersi così valorizzato col sistema retributivo anziché misto il loro futuro previdenziale che ormai sta quasi alle soglie. In molti casi pochi mesi fanno scattare al retributivo!

## **TREMONTI BIS - LACRIME e SANGUE**

Altro giro di vite...sarà l'ultimo? Verrà cambiata in sede di conversione e come?... e, intanto, chi paga sono i soliti...lavoratori dipendenti e pensionati.

Tra l'altro: gli Ordini professionali perdono il potere disciplinare, con l'eccezione per le professioni sanitarie. Infatti il comma 5/f dell'articolo 3 prevede *“la nascita di organismi territoriali diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente”*.

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO-LEGGE n. 138 del 13.08.2011 (documento 194)**

## **PREVIDENZA - RISCATTARE LA LAUREA CONVIENE**

**toRisparmio**  
cun

IL SOLE 24 ORE ONLINE  
Educazione finanziaria  
I concetti chiave per capire l'importanza di un'educazione finanziaria sono al centro del dossier dedicato all'educazione finanziaria su [www.ilsocle24ore.com/finanze](http://www.ilsocle24ore.com/finanze)

videnza. Chi ha un diploma universitario può versare nella propria posizione contributi agevolati fiscalmente allungando l'anzianità professi

**Tre vantaggi con il riscatto della laurea**

**Le mosse giuste per la scelta più conveniente**

I giovani neolaureati vuoi per la crisi economica e vuoi per una sfiducia delle istituzioni pensano poco alla previdenza...è lontana, ma ahimè poi giunge in un baleno e poi è tardi per ogni impegno previdenziale...

Il giovane logicamente si concentra sul presente e poco pensa al remoto.

Tuttavia il riscatto degli anni di laurea per chi non ha ancora redditi da lavoro perché deve iniziare ancora a lavorare è una occasione da non perdere.

Tre sono i vantaggi col riscatto della laurea ai fini previdenziali: andare in pensione prima, aumentare la propria anzianità contributiva e pagare meno tasse. E' una forma sicura di investimento previdenziale, anche se non prevede grosse cifre: è un poco ma certo, al contrario di altre forma che promettono molto, ma che garantiscono un poco.

Il calcolo infatti viene effettuato su parametri fissi e non sull'andamento dei mercati finanziari come invece avviene nei fondi pensione, ma soprattutto eventuali riforme, come di recente ribadito dalla Cassazione, debbono sempre tenere presente le legittime aspettative in base al maturato (**vedi BREVIA 018 e documenti 109-110 del 2011**).

Ricordiamo la nuova normativa entrata in vigore dal 1 gennaio 2008, in base alla legge 247/2007:

- possibilità di riscattare tutto o una parte del corso legale universitario e degli altri periodi ammessi;
- costo in base alla aliquota contributiva del 33% , ma per chi non lavora costo annuo di 4.800 circa;
- i contributi sono deducibili dall'imponibile fiscale, se si posseggono altri redditi non di lavoro, ovvero detraibili da parte dei genitori al 19% dall'imposta dovuta, con conseguente recupero di una parte del versato;
- i contributi (circa 240 euro al mese) possono essere pagati in dieci anni con rate mensili senza interessi di dilazione.

Per i periodi oggetto di riscatto con collocazione temporale prima del 1 gennaio 1996 il calcolo è più complesso e si basa su altri fattori variabili: età, sesso, anni di contribuzione versata oltre che all'eventuale reddito lavorativo. Il beneficio previdenziale però è maggiore perché oggetto di calcolo col sistema retributivo.

Ricordiamo che la domanda di riscatto fa un punto fermo per il calcolo dei contributi da versare e che in caso di eventuale troppa onerosità può essere rifiutata: la rinuncia, meglio però se comunicata entro 60 giorni dal ricevimento del piano di ammortamento INPS (attenzione: nell'INPDAP la mancata comunicazione entro 90 giorni significa invece accettazione), avviene d'ufficio in caso di mancato pagamento dell'intero ammontare o della prima rata entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda.

Nell'INPS la rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) o tacita (mancato pagamento dell'onere o della prima rata) non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo, ovviamente variano i periodi e i termini di riferimento economici.

Per le rate successive alla prima, il pagamento effettuato oltre la scadenza, ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito dall'INPS per non più di due volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell'interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell'importo da pagare.

Ricordiamo che per i non iscritti, all'atto della domanda, ad alcuna forma di previdenza obbligatoria che conseguentemente non hanno iniziato una attività lavorativa (per il laureato in medicina prima dell'iscrizione all'Ordine, perché da questa data è iscritto obbligatoriamente al Fondo generale ENPAM) il contributo di riscatto è versato all'INPS in una apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo; questo montante rivalutato, a richiesta dell'interessato, può essere trasferito presso la gestione previdenziale nella quale sia iscritto o sia stato iscritto (articolo 2 comma 5 bis del D.Lgs. 30 aprile 1997 numero 184). Infatti non previsto alcun obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all'atto dell'iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. Di conseguenza l'interessato potrà inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza.

Da ultimo, va tenuto presente che non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata dopo il pagamento del relativo onere.

### **Legge 24 dicembre 2007 n. 247**

### **Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale**

*(G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007)*

77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 29 dell'11.03.2008 (documento 195)**  
**INPS Circolare n. 77 del 27.05.2011 (documento 196)**

## **COMUNICAZIONI DI DECESSO DEL MEDICO e/o EREDI**

### **Alcune delle prime procedure burocratiche**

#### **1. medico in attività**

comunicazioni:

- all'Ordine provinciale dei medici di appartenenza per la cancellazione dall'Ordine e contemporanea comunicazione del decesso anche all'ENPAM per cessazione dei contributi previdenziali e eventuale richiesta della pensione indiretta per gli aventi diritto
- meglio dare comunicazione (allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità) di cui sopra direttamente anche all'ENPAM-Servizio contributi per la cessazione della contribuzione del Fondo generale e richiesta (allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità) all'ENPAM- Servizio prestazioni di eventuale pensione indiretta degli aventi diritto
- all'ASL per cancellazione di cittadino assistito dal SSN
- al proprio datore di lavoro (alla ASL se medico convenzionato col SSN)
- eventuale comunicazione di decesso e relativa domanda per la pensione indiretta agli enti previdenziali cui il medico deceduto era iscritto

## **2. medico pensionato ancora iscritto all'Ordine dei medici**

comunicazioni:

- all'Ordine provinciale dei medici di appartenenza per la cancellazione dall'Ordine e contemporanea comunicazione anche all'ENPAM per interrompere l'erogazione della pensione diretta e richiesta della pensione di reversibilità per gli aventi diritto
- contemporanea comunicazione anche all'ENPAM (allegando copia di un documento di identità in corso di validità) al Servizio prestazioni per sospendere il trattamento della pensione in atto e eventuale richiesta ((allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità) sempre al Servizio prestazioni per richiedere la pensione di reversibilità degli aventi diritto
- all'ASL per cancellazione di cittadino assistito dal SSN
- eventuale comunicazione di decesso agli enti previdenziali cui il medico deceduto era iscritto per la sospensione dell'erogazione della pensione diretta e eventuale relativa domanda per la pensione di reversibilità degli aventi diritto

## **3. medico pensionato non più iscritto all'Ordine dei medici**

comunicazioni:

- all'ENPAM (allegando copia di un documento di identità in corso di validità) al Servizio prestazioni per sospendere il trattamento della pensione in atto e eventuale richiesta ((allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità) sempre al Servizio prestazioni per richiedere la pensione di reversibilità degli aventi diritto
- alla ASL per cancellazione di cittadino assistito dal SSN
- eventuale comunicazione di decesso agli enti previdenziali cui il medico deceduto era iscritto per la sospensione dell'erogazione della pensione diretta e eventuale relativa domanda per la pensione di reversibilità degli aventi diritto

## **4. superstiti di medico pensionati**

comunicazioni:

- all'ENPAM (allegando copia di un documento di identità in corso di validità) al Servizio prestazioni per sospendere il trattamento della pensione in atto
- alla ASL per cancellazione di cittadino assistito dal SSN
- eventuale comunicazione di decesso agli enti previdenziali per la sospensione dell'erogazione della/delle pensione/i

*Vi sono poi tutte le altre comunicazioni varie (Agenzia entrate, banche, assicurazioni, utenze, successione, ecc.)*

*Ricordiamo agli aventi diritto eventuali richieste all'ONAOI per le prestazioni agli orfani.*

## **MENO COSTI DELLA POLITICA = MENO TASSE - Studio UIL riportato da SNAMI Campania**

Ogni contribuente spende 646 euro all'anno per la politica.....

Sono oltre 1,3 milioni le persone che vivono direttamente, o indirettamente, di politica.

Un esercito composto da oltre 145 mila tra Parlamentari, Ministri, Amministratori Locali di cui 1.032 Parlamentari nazionali ed europei, Ministri e Sottosegretari; 1.366 Presidenti, Assessori e



Consiglieri regionali; 4.258 Presidenti, Assessori e Consiglieri provinciali; 138.619 Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali.

A questi vanno aggiunti gli oltre 12 mila consiglieri circoscrizionali (8.845 nelle sole Città Capoluogo); 24 mila persone nei Consigli di Amministrazione delle 7 mila società, Enti, Consorzi, Autorità di Ambito partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni; quasi 318 mila persone che hanno un incarico o una consulenza elargita dalla Pubblica Amministrazione; la massa del personale di supporto politico addetto agli uffici di gabinetto dei Ministri, Sottosegretari, Presidenti di Regione, Provincia, Sindaci, Assessori Regionali, Provinciali e Comunali; i Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari delle ASL; la moltitudine dei componenti dei consigli di amministrazione degli ATER e degli Enti Pubblici.

Ogni anno i costi della politica, diretti e indiretti, ammontano a circa 18,3 miliardi di euro, a cui occorre aggiungere i costi derivanti da un "sovrabbondante" sistema istituzionale quantificabili in circa 6,4 miliardi di euro, arrivando così alla cifra di 24,7 miliardi di euro.

Una somma che equivale al 12,6% del gettito Irpef (comprese le Addizionali locali), pari a 646 euro medi annui per contribuente.

**IN ALLEGATO A PARTE - Studio UIL sui costi della politica (documento 197)**



***e ora ancora altri balzelli.....e a pagare sono sempre i soliti, quelli che già pagano fior di tasse: pensionati e lavoratori dipendenti, pubblici e privati.....sono stufi di essere continuamente spremuti!***

## AL BAR e AL RISTORANTE ATTENZIONE AGLI SCONTRINI

Al termine della cena, del pranzo o della consumazione, facciamo la classica richiesta "il conto per favore". E, servito su un piattino ci arriva ... basterà?


Che lo si faccia al tavolo o direttamente alla cassa, non basta il "preconto"; per essere a posto fiscalmente bisogna pretendere lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Il preconto, infatti, non ha alcun valore fiscale, ma ha soltanto finalità amministrative interne al locale.

### **IN ALLEGATO A PARTE - Esempi di preconto, scontrino e ricevuta fiscale (documento 198)**

## LA DEDUCIBILITA' FISCALE DIMINUISCE LA SPESA DEL CONTRIBUTIVO DEL RISCATTO AI FINI PREVIDENZIALI

La deducibilità dall'imponibile fiscale dei contributi di riscatto ai fini previdenziali comporta un abbattimento dello stesso in base alla aliquota marginale e pertanto abbatta la spesa dei contributi dovuti per il riscatto.



Se poi si considera che le cifre pagate per il riscatto non producono trattenute fiscali, l'effettivo costo per il futuro beneficio previdenziale è drasticamente ridotto.

E' vero non sono soldi in tasca, ma sono soldi per il futuro previdenziale, pochi ma sicuri, e ricordiamoci che pagare 1000 euro quando si lavora sono sì un sacrificio, ma quando non si lavora più anche solo 100 euro diventano un tesoro.....La pensione si crea da giovani, per goderla da vecchi nel post lavorativo.

## **MANOVRA TREMONTI-BIS - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I PROFESSIONISTI**

All'articolo 3 comma 5 punto e) del DL 138/2011 si legge

*e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti*

ovvero FNOMCeO e ENPAM.....

## **PROFESSIONISTI - SOSPENSIONE DALL'ALBO PER FATTURA OMESSA**

Attenzione: la recente manovra Tremonti bis (decreto legge numero 138 del 13 agosto 2011) all'articolo 2 comma 5 prevede, come sanzione accessoria di tipo amministrativo, la sospensione dall'Ordine professionale per l'omessa fatturazione, oltre ovviamente alle sanzioni tributarie.

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

### **articolo 12**

**comma 2.** Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

**comma 2-bis.** La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.

**comma 2-ter.** L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**comma 2-quater.** L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.

**comma 2-quinquies.** La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 6.

**"2-sexies.** Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, **nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi**, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della **sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese**. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 **(Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di**

**irrogazione e' divenuto definitivo**), il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

**2-septies.** Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati."

Da tenere presente che il professionista sospeso decade automaticamente da incarichi e funzioni. Inoltre l'effetto della sospensione dall'Ordine e di conseguenza dall'attività professionale ha effetto immediato e deve essere pubblicata sul sito internet dell'Ordine di appartenenza.

*Una obiezione: se la quarta violazione nel quinquennio è oggetto di contestazione scatterà egualmente la sanzione accessoria oppure si dovrà attendere l'esito della contestazione?*

*L'interpretazione letterale della norma non lascia dubbi: la sospensione scatta immediatamente con tutti gli effetti diretti e indiretti... ma in caso di esito positivo della contestazione chi pagherà al professionista i danni economici e di immagine?*

## **DAL TAR**

### **Contro l'inerzia dell'Amministrazione provvede il TAR**

Il pubblico dipendente cui è negato dall'amministrazione il trasferimento ad altra sede di lavoro (nella fattispecie per potersi avvicinare al luogo di residenza dei genitori bisognosi di assistenza essendo affetti da gravi disturbi psicofisici) può chiedere al giudice del TAR di intervenire per provvedere direttamente in sostituzione dell'amministrazione.

*TAR - Lombardia sentenza numero 1428 dell'8 giugno 2011*

**IN ALLEGATO A PARTE - TAR Lombardia - sentenza n. 1428 dell'8.06.2011  
(documento 199)**